NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARBITRATO E DISCIPLINA DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE

Art. 23

Revocazione ed opposizione di terzo

L'articolo 831 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 831 (Revocazione ed opposizione di terzo). - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullita', il termine per la proposizione della domanda di revocazione e' sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullita'. Il lodo e' soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. La corte d'appello puo' riunire le impugnazioni per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause".

Versione in vigore dal 17 aprile 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale
Estremi	Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-arbitrato-e-disciplina-dell/art-23-revocazione-ed-opposizione-di-terzo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it